



ASSOCIAZIONE MEDICO-LEGALE AMBROSIANA

INDIRIZZI APPLICATIVI

PER LE CONSULENZE TECNICHE E LE PERIZIE MEDICO-LEGALI

Milano, 26 maggio 2026

Documento prodotto, su proposta del Consiglio direttivo del 28.1.2025 ai sensi dell'art. 7 dello statuto dell'associazione lett. f, dal gruppo di lavoro composto da: Matteo Marchesi (primo estensore), Marta Mandelli, Maria Antonella Piga, Daniele Arosio, Giuseppe Deleo e Marco Giannini.

Revisionato dal Consiglio direttivo: Riccardo Zoja (presidente), Raffaella Stucchi (segretario), Arnaldo S. Migliorini (presidente FAMLI), Alessio Battistini, Alberto Blandino, Francesco D'Evant, Marta Mandelli e Matteo Marchesi.

Trasmesso in bozza ai Soci in data 21.9.2025 e comunicato all'assemblea del 29.9.2025.

Partecipazione alla revisione aperta il 30.9.2025. Documento ripresentato all'assemblea del 19.11.2025.

Revisionato dall'avv. Marco Rodolfi del foro di Milano il 21.3.2026.

Revisionato e approvato in via definitiva dal Consiglio direttivo: Franco Marozzi (presidente), Raffaella Stucchi (segretario), Alberto Blandino, Umberto Rosario Genovese, Francesco D'Evant, Matteo Marchesi, Roberto Molteni e Marco Scaglione, nella seduta del Consiglio dell'11.5.2026.

Ritrasmissione in bozza ai Soci in data 19.5.2026 per ulteriori contributi e revisioni. Concluso il 26.5.2026.

SOMMARIO

1	PREMESSA	2
2	PRINCIPI GENERALI	2
3	REQUISITI DI COMPETENZA DEI CT	4
3.1	DICHIARAZIONE DI COMPETENZA SPECIFICA DEI CT.....	4
3.2	FORMAZIONE CONTINUA	6
4	MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI CONSULENZA E DI PERIZIA.....	6
4.1	ADEGUATEZZA TECNOLOGICA.....	7
4.2	COMPETENZE TECNOLOGICHE	7
4.3	ACCESSIBILITÀ E CONNESSIONE	7
4.4	SICUREZZA E RISERVATEZZA	8
4.5	RISPETTO DELLA DIGNITÀ PERSONALE, DEL DECORO PROFESSIONALE, DEI TEMPI DI LAVORO E DI VITA E DELL'AMBIENTE	8
4.6	PIANIFICAZIONE E COMUNICAZIONI	9
4.7	VERIFICA DELL'IDENTITÀ.....	9
4.8	VERBALE DELLE OPERAZIONI	9
5	ANALISI TECNICA E MODALITÀ PER LA CONCILIAZIONE DELLE PARTI	10
5.1	BASI SCIENTIFICHE DELL'ANALISI TECNICA	10
5.2	COERENZA, TRASPARENZA, COINVOLGIMENTO	11
6	DOCUMENTAZIONE DELLA CONCILIAZIONE E RELAZIONE CONSULENZIALE	12



1 Premessa

Il ruolo dei consulenti tecnici (CT) medici, siano essi specialisti in Medicina Legale o in altra branca medica, riveste una rilevanza fondamentale nell'amministrazione della giustizia e nella tutela della sicurezza sociale e sanitaria. Sia che operino come consulenti d'ufficio (CTU) sia come consulenti di parte (CTP), il loro compito è di cruciale importanza per garantire un corretto accertamento tecnico-scientifico dei fatti attinenti alla persona di rilievo giuridico ed economico: accertamento che contribuisca a decisioni giuridiche e amministrative corrette, trasparenti, fondate su dati oggettivi.

Proprio per l'importanza del loro ruolo, i CT si attengono a una rigorosa osservanza dei dettami di un **buon comportamento professionale, deontologico e tecnico**, operando con competenza, onestà, diligenza, trasparenza, garantendo altresì che le loro analisi e valutazioni siano basate su standard scientifici qualificati e siano orientate alla tutela dei diritti delle parti coinvolte, nel rispetto della collettività.

Un comportamento professionale corretto salvaguarda l'integrità dell'attività consulenziale medica e rafforza la fiducia delle parti, degli uffici e della collettività nella professionalità, segnatamente nella competenza e nell'equità degli esperti chiamati a svolgere questo delicato compito.

Fatte salve le specificità dell'ambito civile e di quello penale, molte considerazioni e indicazioni per l'operato professionale sono trasversali e valgono per entrambi, così come per altri ambiti di consulenza tecnica: assicurativo privato, previdenziale, contabile, amministrativo, etc.

Per tale motivo, l'Associazione Medico-Legale Ambrosiana (AMLA), d'ora in poi "Associazione", ha deciso di esprimere le seguenti regole di condotta professionale, di cui si chiede il rispetto e che si auspica possano essere un utile riferimento anche a tutti coloro che operano nell'ambito consulenziale medico.

2 Principi generali

Competenza, professionalità ed onestà: i CT, sia d'ufficio sia di parte, operano con competenza **specificata** e **concreta**, diligenza e professionalità, garantendo un approccio scientifico rigoroso e privo di pregiudizi. Anche nel ruolo di parte, i CT si impegnano a svolgere il proprio mandato con obiettività e piena onestà intellettuale, nel nome della migliore tutela dei diritti e del reciproco rispetto degli interessi di tutte le parti coinvolte.



Particolare attenzione deve essere data alle eventuali incompatibilità con gli incarichi consulenziali di cui agli artt. 51, 63 e 192 cpc,^{1,2,3} e ai conflitti d'interesse di cui agli artt. 30 e 62 del codice di deontologia medica (cdm), rev. 2016.^{4,5}

In aggiunta alla regola di cui all'art. 62 cdm per la quale il Medico non può svolgere attività medico-legali d'ufficio o di controparte nei casi nei quali sia intervenuto per ragioni di assistenza, di cura o ad altro titolo ed in linea con l'art. 7 delle Norme di comportamento dell'Associazione,⁶ la stessa consiglia quale buona condotta anche il non svolgere attività medico-legale di parte nei medesimi casi, onde tener ben distinta l'attività a fini clinici da quella a fini medico-legali.

Trasparenza e chiarezza: le operazioni di consulenza sono condotte in modo trasparente, esplicitando le attività svolte, i metodi utilizzati e le conclusioni raggiunte, che devono essere chiare e comprensibili nelle loro ragioni.

Rispetto delle norme: i CT rispettano le disposizioni di legge, con particolare riferimento ai codici, *in primis* quelli di procedura civile e penale, e alla normativa sulla protezione dei dati personali, nonché le regole deontologiche.

¹ Art. 51 cpc *Astensione del Giudice*. Il giudice ha l'obbligo di astenersi [disp. att. 78]:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado [o legato da vincoli di affiliazione], o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio [82] nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro [810] o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico [61];
- 5) se è tutore, curatore [343, 392 cc], procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta [36 cc], di un comitato [39 cc], di una società [2247 cc] o stabilimento che ha interesse nella causa. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, ...

² Art. 63 cpc *Obbligo di assumere l'incarico e ricazione del consulente*. Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione [192]. Il consulente può essere ricasato dalle parti per i motivi indicati nell'articolo 51. Della ricazione del consulente conosce il giudice che l'ha nominato [disp. att. 89].

³ Art. 192 cpc *Astensione e ricazione del consulente*. L'ordinanza è notificata al consulente tecnico a cura del cancelliere, con invito a comparire all'udienza fissata dal giudice. Il consulente che non ritiene di accettare l'incarico o quello che, obbligato a prestare il suo ufficio, intende astenersi, deve farne denuncia o istanza al giudice che l'ha nominato almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione; nello stesso termine le parti debbono proporre le loro istanze di ricazione, depositando ricorso al giudice istruttore. Questi provvede con ordinanza non impugnabile [89 disp. att.].

⁴ Art. 30 cdm *Conflitto di interessi*. Il medico evita qualsiasi condizione di conflitto di interessi nella quale il comportamento professionale risulti subordinato a indebiti vantaggi economici o di altra natura. Il medico dichiara le condizioni di conflitto di interessi riguardanti aspetti economici e di altra natura che possono manifestarsi nella ricerca scientifica, nella formazione e nell'aggiornamento professionale, nella prescrizione diagnostico-terapeutica, nella divulgazione scientifica, nei rapporti individuali e di gruppo con industrie, enti, organizzazioni e istituzioni, o con la Pubblica Amministrazione, attenendosi agli indirizzi applicativi allegati.

⁵ Art. 62 cdm *Attività medico-legale*. L'attività medico-legale, qualunque sia la posizione di garanzia nella quale viene esercitata, deve evitare situazioni di conflitto di interesse ed è subordinata all'effettivo possesso delle specifiche competenze richieste dal caso. L'attività medico-legale viene svolta nel rispetto del Codice; la funzione di consulente tecnico e di perito non esime il medico dal rispetto dei principi deontologici che ispirano la buona pratica professionale, essendo in ogni caso riservata al giudice la valutazione del merito della perizia. Il medico legale, nei casi di responsabilità medica, si avvale di un collega specialista di comprovata competenza nella disciplina interessata; in analoghe circostanze, il medico clinico si avvale di un medico legale. Il medico, nel rispetto dell'ordinamento, non può svolgere attività medico-legali quale consulente d'ufficio o di controparte nei casi nei quali sia intervenuto personalmente per ragioni di assistenza, di cura o a qualunque altro titolo, né nel caso in cui intrattenga un rapporto di lavoro di qualunque natura giuridica con la struttura sanitaria coinvolta nella controversia giudiziaria. Il medico consulente di parte assume le evidenze scientifiche disponibili interpretandole nel rispetto dell'oggettività del caso in esame e di un confronto scientifico rigoroso e fondato, fornendo pareri ispirati alla prudente valutazione della condotta dei soggetti coinvolti.

⁶ Art. 7 Il medico che a qualunque titolo abbia prestato assistenza ad un paziente non deve svolgere funzioni medico-legali d'ufficio o di parte nei casi che coinvolgono il suo assistito, così da garantire la massima obiettività clinica e medicolegale.

3 Requisiti di competenza dei CT

3.1 Dichiarazione di competenza specifica dei CT

In linea con quanto statuito dall'art. 7, 55 e 56 cdm rev. 2016,^{7,8,9} i CT non assumono compiti che non siano in grado di soddisfare o che non siano legittimati a svolgere. Parimenti, **non utilizzano formule equivoche** nella dichiarazione delle proprie competenze professionali (ad es. *"Medico Legale"*, *"Consulente"*, *"Esperto"*), che possano ingenerare negli interlocutori l'erronea convinzione del possesso di titoli professionali non posseduti, tra cui in particolare le specializzazioni mediche, a cominciare dalla specialità in Medicina Legale.

Parimenti, si ricorda che il titolo di *"professore"* in una materia medica è riservato a chi è docente universitario di ruolo (Professore aggregato, P. associato, P. straordinario, P. ordinario, P. emerito) e a chi ha in essere un contratto d'insegnamento con un ateneo, con la qualifica di *"professore a contratto"*, soltanto nel periodo di vigenza del contratto e con la specificazione della materia di insegnamento e del corso di laurea nel quale si svolge l'insegnamento, che sono dunque da esplicitare nelle proprie intestazioni.¹⁰ Non si devono utilizzare formule equivoche, che possano indurre negli interlocutori l'erronea convinzione di un ruolo di docenza, qualora questo non sia effettivo oppure non sia più in essere oppure sia in una materia diversa.

Il titolo di **specialista** in Medicina Legale è un titolo professionale da acquisire secondo le modalità di legge, al quale non sono equivalenti né altri titoli di studio (master, corsi di perfezionamento o altri corsi di formazione) né l'autonomo esercizio professionale nella branca medica (neppure se pluriennale) né l'iscrizione agli albi dei consulenti tecnici e dei periti dei Tribunali.

⁷ Art. 7 cdm *Status professionale*. In nessun caso il Medico abusa del proprio status professionale. Il Medico che riveste cariche pubbliche non può avvalersene per vantaggio professionale. Il medico valuta responsabilmente la propria condizione psico-fisica in rapporto all'attività professionale.

⁸ Art. 55 cdm *Informazione sanitaria*. Il medico promuove e attua un'informazione sanitaria accessibile, trasparente, rigorosa e prudente, fondata sulle conoscenze scientifiche acquisite e non divulga notizie che alimentino aspettative o timori infondati o, in ogni caso, idonee a determinare un pregiudizio dell'interesse generale. Il medico, nel collaborare con le istituzioni pubbliche o con i soggetti privati nell'attività di informazione sanitaria e di educazione alla salute, evita la pubblicità diretta o indiretta della propria attività professionale o la promozione delle proprie prestazioni.

⁹ Art. 56 cdm *Pubblicità informativa sanitaria*. La pubblicità informativa sanitaria del medico e delle strutture sanitarie pubbliche o private, nel perseguire il fine di una scelta libera e consapevole dei servizi professionali, ha per oggetto esclusivamente i titoli professionali e le specializzazioni, l'attività professionale, le caratteristiche del servizio offerto e l'onorario relativo alle prestazioni. La pubblicità informativa sanitaria, con qualunque mezzo diffusa, rispetta nelle forme e nei contenuti i principi propri della professione medica, dovendo sempre essere veritiera, corretta e funzionale all'oggetto dell'informazione, mai equivoca, ingannevole e denigratoria. È consentita la pubblicità sanitaria comparativa delle prestazioni mediche e odontoiatriche solo in presenza di indicatori clinici misurabili, certi e condivisi dalla comunità scientifica che ne consentano confronto non ingannevole. Il medico non diffonde notizie su avanzamenti nella ricerca biomedica e su innovazioni in campo sanitario non ancora validate e accreditate dal punto di vista scientifico, in particolare se tali da alimentare attese infondate e speranze illusorie. Spetta all'Ordine professionale competente per territorio la potestà di verificare la rispondenza della pubblicità informativa sanitaria alle regole deontologiche del presente Codice e prendere i necessari provvedimenti.

¹⁰ RD 1592/1933, L. 311/1958, DPR 382/1980, L. 168/1989, L. 230/2005, L. 240/210 e decreti attuativi. Cons. Stato 1742/1985. Cass. civ. SU 870/1991.



La Corte di Cassazione ha stabilito che **la mancata nomina di uno specialista in Medicina Legale rende nulla la consulenza tecnica, e se la sentenza si fonda su una CTU/perizia svolta senza questo requisito, la sentenza stessa deve essere cassata.**¹¹

I CT specialisti in Medicina Legale ponderano l'accettazione degli incarichi anche in base al loro **effettivo esercizio professionale e stato di aggiornamento scientifico nei diversi settori**: penale, civile, previdenziale, assicurativo, amministrativo e contabile.

Per i CT specialisti nelle altre branche mediche, in linea con quanto statuito dall'art. 15 l. 24/2017,¹² la competenza non deve limitarsi al possesso della specializzazione attinente al caso, ma deve riguardare **lo specifico oggetto del contendere**, di cui si deve avere una conoscenza non solo teorica, ma anche **pratica**. Pertanto, l'accettazione dell'incarico da parte del CTU è subordinata a tali requisiti.

In linea con l'art. 7 cdm rev. 2016, i CT valutano con senso di responsabilità la propria condizione psico-fisica e la disponibilità di tempo, tenuto conto di altri incarichi in corso, in rapporto all'attività consulenziale richiesta.

Per l'attività-d'ufficio, come stabilito dal DM Giustizia 109/2023 art. 4 c. 5, 6 e 7,¹³ i CT devono avere una documentata attività professionale nell'oggetto del mandato esercitata per almeno 5 anni, in modo effettivo e continuativo, **successivi** al conseguimento del titolo di specializzazione.

Come chiarito dalla Corte di Cassazione, il requisito della collegialità di cui all'art. 15 della l. 24/2017 vale per tutti i giudizi di merito iniziati dopo la sua entrata in vigore e, qualora in un giudizio sia stata espletata in epoca anteriore a tale data una CT non collegiale, questa deve essere rinnovata secondo

¹¹ Cass. civ. sez. III, sent. 34085 del 24.12.2025. La Suprema Corte ha chiarito che quanto statuito dall'art. 15 l. 24/2017 non è una semplice raccomandazione di buona prassi, ma una prescrizione vincolante della struttura del collegio tecnico. Il giudice, quando si avvale di ausiliari, deve rispettare le norme speciali che regolano composizione e requisiti di tali ausiliari, e che la violazione di tali norme, quando presidiano un interesse pubblico, vale a dire il corretto accertamento tecnico in materia sanitaria, è motivo di nullità. La Corte ha chiarito che il requisito di essere **specialista in Medicina Legale** non è una qualifica generica o sostanziale, ma un titolo formale di specializzazione, ufficialmente attestato sul piano accademico. Parimenti, La Corte chiarisce che la *"specifica competenza"* richiesta per far parte del collegio peritale non può che coincidere con la *"qualità specialistica formale ufficialmente attestata sul piano accademico (medico-legale e medico specializzato nella materia trattata)"*, trattando di un requisito positivo desunto dalla *"inequivoca lettera della legge"*. Lo specialista Medico Legale *"sostanzia la garanzia di un collegamento tra sapere giuridico e sapere scientifico, necessario per consentire al giudice di espletare in modo ottimale la funzione di controllo logico-razionale dell'accertamento peritale"*.

¹² L. 24/2017 art. 15 *Nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria*. Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l'autorità giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un Medico **specializzato in Medicina Legale** e a **uno o più specialisti nella disciplina** che abbiano **specifica e pratica conoscenza** di quanto **oggetto** del procedimento, avendo cura che i soggetti da nominare, scelti tra gli iscritti negli albi di cui ai commi 2 e 3, non siano in posizione di conflitto di interessi nello specifico procedimento o in altri connessi e che i consulenti tecnici d'ufficio da nominare nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 8, comma 1, siano in possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi formativi.

¹³ DM Giustizia 4 agosto 2023, n. 109 Art. 4 *Requisiti per l'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici 1-3. [omissis]* 4. Il requisito della speciale competenza tecnica previsto dal comma 1, lettera d), sussiste quando con specifico riferimento alla categoria e all'eventuale settore di specializzazione l'attività professionale è stata esercitata per almeno cinque anni in modo effettivo e continuativo. 5. In mancanza del requisito di cui al comma 4, la speciale competenza tecnica è riconosciuta quando ricorrono almeno due delle seguenti circostanze: a) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari, purché l'aspirante sia iscritto da almeno cinque anni nei rispettivi ordini, collegi o associazioni professionali; b) possesso di adeguato curriculum scientifico, comprendente, titolo esemplificativo, attività di docenza, attività di ricerca, iscrizione a società scientifiche, pubblicazioni su riviste scientifiche; c) conseguimento della certificazione UNI relativa all'attività professionale svolta, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato. 6. Per la categoria medico-chirurgica, ai fini di cui al comma 4 rileva l'esercizio della professione successivamente al conseguimento del titolo di specializzazione. Per la specializzazione in Medicina Legale, non si applica il requisito di cui al comma 4 ed è sufficiente il possesso di uno tra quelli previsti al comma 5, lettere a) e b).



i nuovi criteri, onde soddisfare la **collegialità** e le **correlate competenze specialistiche richieste**, pena la nullità della sentenza.¹⁴

Si ricorda che anche in sede penale, come stabilito dall'art. 221 cpp, i Periti devono essere forniti di una **particolare** competenza nella **specific**a disciplina e che il Giudice è chiamato a affidare la perizia **a più persone** quando sia di notevole complessità oppure richieda **distinte conoscenze in differenti discipline**.

3.2 Formazione continua

Il CT mantiene aggiornate le proprie competenze tecniche e scientifiche, partecipando a corsi di formazione e aggiornamento professionale.

4 Modalità di svolgimento delle operazioni di consulenza e di perizia

In sede civile l'attività dei CTU è regolamentata dagli artt. 194 e 195 cpc,^{15,16} che disciplinano i compiti, il dovere di relazionare e di interazione con le parti, mediante l'invio ad esse della relazione, la ricezione delle loro eventuali osservazioni e la sintetica valutazione delle stesse.

È da ricordare che l'omesso invio alle parti della relazione può dar luogo a un'ipotesi di nullità di carattere relativo, suscettibile di sanatoria se il vizio non è eccepito dalle parti nella prima difesa utile oppure mediante la rinnovazione delle indagini disposta dal Giudice ex art. 196 cpc.¹⁷

In sede penale l'attività dei periti è regolamentata dal relativo codice di procedura, in particolare dal Libro III, Titolo II, Capo VI, artt. dal 220 al 233; nonché all'art. 501.¹⁸

¹⁴ Cass. civ. sez. III, sentenza n. 15594 dell'11.06.2025 "L'art. 15 della legge n. 24 dell'8 marzo 2017, relativo ai requisiti da osservare per la "Nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria", è applicabile, in base al principio *tempus regit actum*, a tutti i giudizi di merito iniziati successivamente alla sua entrata in vigore; ne consegue che, anche nel caso in cui anteriormente a tale entrata in vigore sia stata espletata, in relazione alla medesima controversia, consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696-bis cpc. secondo le norme anteriormente vigenti e senza osservare il requisito della collegialità dell'incarico –ferma la ritualità di tale ultima consulenza e l'ammissibilità della sua acquisizione da parte del giudice del merito– **rimane l'obbligo per quest'ultimo di dare attuazione al principio di collegialità dettato dall'art. 15 L. cit., attraverso la rinnovazione della consulenza e l'affidamento del relativo incarico ad un collegio di consulenti in possesso dei requisiti indicati dalla norma medesima**"; "Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria, l'inosservanza del requisito di necessaria collegialità della consulenza tecnica nei termini di cui all'art. 15 legge n. 24 dell'8 marzo 2017 è **causa di nullità della sentenza** che sia resa sulla base della consulenza, per inosservanza di norma processuale inderogabile".

¹⁵ Art. 194 cpc *Attività del consulente*: Il consulente tecnico **assiste alle udienze** alle quali è invitato dal giudice istruttore; **compie**, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, **le indagini** di cui all'articolo 62, da sé solo o insieme col giudice secondo che questi dispone. **Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi** e a eseguire piante, calchi e rilievi. Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze.

¹⁶ Art. 195 cpc *Processo verbale e relazione*: Delle indagini del consulente si forma processo verbale, quando sono compiute con l'intervento del giudice istruttore, ma questi può anche disporre che il consulente rediga relazione scritta. Se le indagini sono compiute senza l'intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti. La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'art. 193 cpc. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare la relazione, le osservazioni delle parti e di una sintetica valutazione sulle stesse.

¹⁷ Cass. civ. sez. VI ord. 23493 del 9.10.2017 e sez. III ord. 16196 dell'8.6.2023

¹⁸ Codice di procedura penale:



4.1 Adeguatezza tecnologica

I CT si dotano di **strumenti informatici adeguati** (*hardware e software*) per garantire la qualità, l'affidabilità e la sicurezza delle operazioni di consulenza.

Gli strumenti includono piattaforme per videoconferenze sicure, tali da garantire la continuità di collegamento per tutta la durata delle operazioni, nonché *software* per la gestione di documenti elettronici e di firma digitale. I CTU garantiscono, salvo problemi tecnici, un collegamento unico per l'intera durata degli incontri di consulenza.

Anche ai CT specialisti in altre branche mediche, che svolgano l'attività consulenziale in via non occasionale, è richiesto di dotarsi di tali strumenti informatici ulteriori alla **posta elettronica certificata, tra cui la firma digitale**. Ai CT specialisti nelle altre branche mediche che svolgono attività d'ufficio in modo non occasionale è raccomandato di munirsi anche del **punto d'accesso al processo civile telematico**, onde essere parte attiva nell'estrazione degli atti e dei documenti da analizzare, nonché nei depositi e nelle comunicazioni, in conformità al carattere collegiale dell'attività di consulenza.

4.2 Competenze tecnologiche

I CT devono essere in grado di utilizzare in modo appropriato strumenti tecnologici di cui al punto precedente, garantendo il corretto funzionamento delle apparecchiature durante le operazioni.

Qualora necessario, acquisiscono specifiche competenze attraverso corsi di formazione sull'uso degli strumenti informatici e sulla *cyber*-sicurezza.

4.3 Accessibilità e connessione

È necessario impegnarsi affinché tutti i partecipanti (CTU, CTP, le parti interessate e i loro rappresentanti) abbiano possibilità di accesso alle piattaforme utilizzate e dispongano di una connessione *internet* stabile e sicura.

Si consiglia ai CTU d'impegnarsi ad offrire ai CTP la possibilità di partecipare da remoto alle operazioni peritali.

Nell'eseguire l'esame obiettivo i CTU si adoperano, per quanto possibile, affinché coloro che partecipano da remoto abbiano un'audiovisione adeguata dell'esame stesso. Attesi gli intrinseci limiti di tale modalità, i CTP che partecipano da remoto se ne assumono la responsabilità.

Art. 220: Oggetto della perizia, definisce quando è ammessa (indagini tecniche, scientifiche o artistiche).

Art. 221: Nomina del perito da parte del giudice.

Art. 222 e 223: Incapacità, incompatibilità, astensione e ricsuazione del perito.

Art. 226: Conferimento dell'incarico, con avvertenze su obblighi e responsabilità.

Art. 228: Attività del perito, che include operazioni necessarie, autorizzazioni per visione atti, assistenza a prove e uso di ausiliari.

Art. 501: Esame dei periti e consulenti tecnici in dibattimento, con regole analoghe ai testimoni.



4.4 Sicurezza e riservatezza

Le operazioni, in presenza o da remoto, sono svolte garantendo la protezione dei dati personali. Eventuali registrazioni, qualora non disposte d'ufficio, devono essere autorizzate dalle parti coinvolte e archiviate in modo sicuro. Ciascuno dei partecipanti garantisce che, sia in sede sia nel luogo dal quale si partecipa da remoto, non siano presenti altri soggetti non autorizzati che possano acquisire i dati trattati nel corso delle sedute, anche solo mediante il semplice ascolto.

Previo consenso dei partecipanti, è consentita la partecipazione anche di Medici in formazione specialistica e di tirocinanti per la pratica forense, che devono essere informati sul segreto professionale e di dovere di riservatezza dei dati personali ai quali sono anche loro vincolati.

4.5 Rispetto della dignità personale, del decoro professionale, dei tempi di lavoro e di vita e dell'ambiente

Alle operazioni si partecipa –anche da remoto– nel rispetto del decoro professionale, presentandosi in modo consono al carattere lavorativo degli incontri, con adeguatezza nella cura della propria persona, nell'abbigliamento e nel luogo dal quale avviene il collegamento. Non sono ammissibili collegamenti da luoghi inappropriati (ad es. esercizi commerciali, luoghi aperti accessibili al pubblico) né da mezzi di trasporto.

Tutti i CT si attengono nel linguaggio parlato e in quello scritto e nei comportamenti alla compostezza che si addice al ruolo e al reciproco rispetto. Anche il soggetto in visita e gli altri eventuali partecipanti sono invitati ad usare un linguaggio e avere un comportamento improntati al reciproco rispetto. Al ricorrere di condotte lesive della dignità personale e del decoro professionale, è facoltà dei CTU valutare l'eventuale sospensione delle operazioni peritali e la segnalazione dell'accaduto al Giudice, nonché, per i professionisti, al rispettivo Ordine.

Salvo diverso accordo di tutte le parti, in linea con quanto previsto dall'art. 19 delle Norme di comportamento dell'Associazione,¹⁹ i CTU, nel rispetto del periziando e dei colleghi, non fissano l'inizio delle operazioni di sabato, nei giorni festivi e prefestivi e al di fuori dei consueti orari di lavoro, nel rispetto dei tempi di vita. Nel fissare l'orario di inizio, si raccomanda di tener conto della complessità e della possibile lunga durata delle operazioni, soprattutto nei casi di responsabilità professionale sanitaria.

Ai fini della **tutela dell'ambiente**, in caso di necessità di spostamenti, si invitano i CT a optare per mezzi di trasporto a ridotta impronta ambientale e ad essere disponibili per le modalità da remoto, salve le attività che richiedano rilievi in presenza. Si invitato i CT a minimizzare, inoltre, il ricorso alla

¹⁹ Art. 19. La data di inizio di un accertamento d'ufficio ed eventuali differimenti debbono essere fissati almeno quattro settimane rispettivamente dopo il conferimento di incarico e dopo la data prefissata, fatti salvi particolari motivi di urgenza, così da consentire ai consulenti di partecipare, garantendo in tal modo i diritti delle parti. Il medico legale nominato d'ufficio, nel rispetto del periziando e dei colleghi, deve astenersi dal fissare l'inizio delle operazioni di sabato, nei giorni festivi e prefestivi e al di fuori dei consueti orari di lavoro. Eventuali cambiamenti di giorno e/o ora di inizio delle operazioni debbono essere comunicati tempestivamente ai consulenti e/o ai legali.



stampa dei documenti, alla richiesta di copie cartacee degli atti e dei documenti e alla scrittura con impostazioni (ad es. interlinee eccessive) che aumentino il numero di pagine, che possono poi andare incontro alla stampa.

4.6 Pianificazione e comunicazioni

Spetta ai CTU la programmazione e la conduzione delle operazioni ed i CTP collaborano per il corretto svolgimento delle operazioni.

I CTU garantiscono che tutte le parti siano informate in modo chiaro, tempestivo e documentato delle modalità, tempistiche e strumenti da utilizzare per la partecipazione alle operazioni.

Per il resto si rimanda a quanto già disciplinato dagli artt. 19 e 20 delle Norme di comportamento nell'attività medico-legale dell'associazione.^{20,21}

4.7 Verifica dell'identità

Prima di avviare le operazioni, in presenza o da remoto, i CTU si sincerano dell'identità dei partecipanti, allorquando dubbie, e ne verificano la corrispondenza con le nomine depositate nei termini disposti dal Giudice.

4.8 Verbale delle operazioni

I CTU redigono un verbale che riporti le attività svolte e quant'altro utile alla descrizione delle operazioni.

I CTU inviano il verbale ai CTP per loro approvazione, che può avvenire anche mediante silenzio-assenso.

Qualora i CTP pongano per iscritto le proprie considerazioni, esse debbono essere condivise non solo con i CTU, ma anche con gli altri CTP, entro un tempo congruo per la loro analisi. Qualora alcune considerazioni non siano state oggetto di confronto tra le parti, i CTU garantiscono il contraddittorio su di esse, mediante modalità scritta o orale.

²⁰ Art. 19 La data di inizio di un accertamento d'ufficio ed eventuali differimenti debbono essere fissati almeno quattro settimane rispettivamente dopo il conferimento di incarico e dopo la data prefissata, fatti salvi particolari motivi di urgenza, così da consentire ai consulenti di partecipare, garantendo in tal modo i diritti delle parti. Il medico legale nominato d'ufficio, nel rispetto del periziando e dei colleghi, deve astenersi dal fissare l'inizio delle operazioni di sabato, nei giorni festivi e prefestivi e al di fuori dei consueti orari di lavoro. Eventuali cambiamenti di giorno e/o ora di inizio delle operazioni debbono essere comunicati tempestivamente ai consulenti e/o ai legali.

²¹ Art. 20 Il medico legale, sempre nel rispetto delle norme procedurali, in accordo con le parti, deve essere disponibile ad eventuali spostamenti di giorno e/o ora in casi di giustificato impedimento di uno dei consulenti delle parti.

5 Analisi tecnica e modalità per la conciliazione delle parti

5.1 Basi scientifiche dell'analisi tecnica

L'Associazione promuove che l'analisi dei casi, non solo da parte dei CTU, ma anche dei CTP, si fondi su **basi scientifiche qualificate**, vale a dire linee guida, documenti di buona pratica accreditati, *in primis* nel Sistema Nazionale Linee Guida, e –in subordine alla mancanza di queste– da altre fonti scientifiche qualificate, privilegiando le revisioni sistematiche e le metanalisi. **Le conclusioni delle analisi, anche quelle conciliative, non devono limitarsi ad essere assertive.**

Come previsto dalla normativa²² e dalla giurisprudenza,²³ le CT –anche quelle a fini conciliativi– **devono attenersi in modo rigoroso al quesito e al perimetro delle allegazioni per quanto attiene ai fatti principali del ricorso e non devono assumere un carattere esplorativo.**²⁴ Qualora sorgano questioni sui limiti dell'incarico conferito, i CTU ne informano il Giudice, così come previsto dall'art. 92 disp. att. cpc²⁵ e ne attendono i provvedimenti.

In modo molto rigoroso la giurisprudenza ha ribadito che:²⁶ "In materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di **fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni** e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, o l'acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso".

²² Cfr. in particolare:

Art. 62 cpc *Attività del consulente*: Il consulente **compie le indagini che gli sono commesse** dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli articoli 194 e seguenti, e degli articoli 441 e 463.

Art. 191 cpc *Nomina del consulente tecnico*: Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell'articolo 183, quarto comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i **quesiti** e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire.

²³ Cass. civ. SU sent. 3086/2022, SU sent. 5624/2022, SU sent. 6500/2022, sez. III ord. 16936/2023, sez. I ord. 27717/2023.

²⁴ Cass. civ. SU sent. 3086/2022. Il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti può: accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili d'ufficio;

1) acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio;

L'accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, o l'acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli

2) in violazione del contraddittorio delle parti è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso;

3) viola il principio della domanda ed il principio dispositivo ed è fonte di nullità assoluta rilevabile d'ufficio o, in difetto, di motivo i impugnazione da farsi a valere ai sensi dell'art. 161 cpc.

²⁵ Art. 92 disp. att. cpc *Questioni sorte durante le indagini del consulente*. Se, durante le indagini che il consulente tecnico compie da sé solo, sorgono questioni sui suoi poteri o sui limiti dell'incarico conferitogli, il consulente deve informarne il giudice, salvo che la parte interessata vi provveda con ricorso. Il ricorso della parte non sospende le indagini del consulente. Il giudice, sentite le parti, dà i provvedimenti opportuni.

²⁶ Cass. civ. sez. III ord. 16182 del 16.6.2025



Si invitano tutti i CT ad attenersi al **rigore tecnico**, ancorato alle basi scientifiche dianzi richiamate, con particolare attenzione a:

- nesso di causalità materiale: presupposto **irrinunciabile**, che richiede l'identificazione, basata su criteri di certezza o di probabilità qualificata, del legame causale tra la condotta contestata e l'evento dannoso;
- condotte professionali sanitarie, la cui analisi **non deve basarsi su assunti personali né di mera singola esperienza professionale**, ma su quanto normato dagli art. 5, 6 e 7 della legge 24/2017;
- giudizio controfattuale, che deve essere ancorato a dati statistici qualificati e trasparenti;
- valutazione del danno, che deve essere ancorata ai *barème* medico-legali:
 - disposti per legge nell'ambito della responsabilità civile²⁷ e negli ambiti previdenziali e della sicurezza sociale;
 - accreditati nel Sistema Nazionale Linee Guida (SNLG),²⁸ *“salve le specificità del caso concreto”* ex art. 5 c. 1 l. 24/2017;
 - previsti dai contratti nel settore assicurativo privato.

5.2 Coerenza, trasparenza, coinvolgimento

L'art. 696 *bis* cpc affida per definizione la gestione del caso a dei tecnici, che sono espressamente chiamati ad espletare l'“*accertamento*” e la “*determinazione*” dei crediti. Dunque, le **proposte conciliative economiche** avanzate dal CTU devono essere **coerenti con l'analisi tecnica del caso**.

I CTU e i CTP devono presentare in modo **trasparente e puntuale le basi scientifiche e le altre eventuali ragioni tenute in considerazione** per giungere alle loro conclusioni, anche quelle conciliative, che non devono limitarsi ad essere assertive.

Allorquando i CTU non ravvisino gli estremi per giustificare una proposta risarcitoria, devono comunque esperire il tentativo di conciliazione, facendo comprendere alle parti le ragioni delle proprie conclusioni. In tale evenienza, un possibile elemento di facilitazione della cessazione della lite può essere, a titolo esemplificativo, la **proposta di una compensazione delle spese delle parti e del carico solidale degli onorari dei CTU**.

I CTU devono garantire alle parti **gli elementi necessari per comprendere le proposte**, nonché tempistiche adeguate alla loro valutazione, eventualmente accordando la possibilità di osservazioni o modifiche. Nel contempo, i CTU devono contrastare eventuali condotte dilatorie delle parti.

Per le modalità conciliative, si rimanda alle *Linee di indirizzo FAMLI per una metodologia condivisa dell'ATP ex art. 696 bis cpc*.

²⁷ DM Salute 3.7.2003 ex l. 57/2001 art. 5 c. 5, poi ex d.lgs. 209/2005 art. 138 c. 2 lett. a

²⁸ SIMLA. Buone pratiche cliniche di valutazione medico legale delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 10 e 100 punti di invalidità permanente. SNLG, RBPCA pubblicata il 26 marzo 2025

6 Documentazione della conciliazione e relazione consulenziale

Gli atti svolti per il tentativo di conciliazione, incluse le eventuali proposte avanzate e le risposte delle parti, devono poter essere documentati.²⁹

Qualora si giunga all'intesa conciliativa, ove richiesto dalle parti, è prerogativa del CTU specialista in Medicina Legale la formazione del verbale, concordandone i contenuti con i rappresentanti delle parti, facendolo firmare anche alle stesse, depositandolo nel fascicolo telematico e dando atto al Giudice della soluzione della lite.

La relazione tecnica di CTU deve essere completa, basata su dati verificabili e redatta in modo oggettivo, con richiami non generici, ma puntuali alle fonti citate. Sotto il profilo linguistico, oltre al rispetto delle comuni regole della lingua italiana, l'esposizione, con riferimento allo spirito della "riforma Cartabia" del codice di procedura civile³⁰ e con particolare riferimento alle considerazioni e alle conclusioni, deve mirare ad un equilibrio tra correttezza tecnica, sintesi e comprensibilità anche da parte di soggetti non tecnici, evitando eccessive esposizioni di considerazioni generali, superflui preziosismi linguistici, espressioni ambigue e fumosi artefatti argomentativi che si sottraggano al rigore scientifico e al rispetto dei principi giuridici.

Sia l'eventuale proposta conciliativa sia la relazione tecnica devono essere inviate alle parti con modalità sicure, prediligendo la posta elettronica certificata. La stessa raccomandazione vale per le eventuali osservazioni delle parti su di esse.

²⁹ Art. 696 *bis* cpc *Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite*: "...Se le parti si sono conciliate, si forma **processo verbale** della conciliazione. Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale...".

³⁰ Art. 121 cpc *Libertà di forme. Chiarezza e sinteticità degli atti*. Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo. Tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico.